



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE
Operativa

OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.
Pubblica Sicurezza e ordine pubblico.
Lanterne volanti.

A seguito di specifico quesito pervenuto all'Ufficio Studi del Corpo, in relazione alla legittimità di impiego, sempre più frequente, delle c.d. "lanterne volanti", si precisa che la questione è stata oggetto di approfondimento del Ministero dell'Interno. Il Dicastero, con apposita nota ⁽¹⁾, ha affermato che la normativa vigente disciplina l'utilizzo dei prodotti in argomento annoverandoli tra le accensioni pericolose ex art. 57 T.U.L.P.S. ⁽²⁾.

Ne consegue che l'impiego delle c.d. lanterne volanti è subordinato all'ottenimento della licenza dell'Autorità locale di P.S., di cui al citato art. 57 T.U.L.P.S., per il rilascio della quale il richiedente deve aver dichiarato di aver inoltrato istanza anche alla competente Autorità Aeroportuale (ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile).

Il lancio delle lanterne in luoghi abitati o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica ovvero in direzione di essa, senza aver ottenuto la prescritta licenza di P.S., configura la fattispecie penale di natura contravvenzionale di cui all'art. 703 del Codice Penale "Accensione ed esplosioni pericolose" ⁽³⁾, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1, lett. r) del Regolamento di Polizia Urbana (vds. il prontuario in dotazione delle Principali violazioni ai regolamenti comunali, pagina 28.).

ML/RB

Addì, 27 giugno 2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI

(1) Prot. n. 557/PAS/U/021352/XV.H.MASS (39) del 6.12.2012 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Uffici per gli affari della polizia amministrativa e sociale, Area armi ed esplosivi.

(2) Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

.....

(3) Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.